



MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
AREA FISCALE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

PIERFRANCESCO ZANDONA'
DOTT. AREA LEGALE

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO
DOTT. AREA MARKETING E
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

ECOBONUS 2019

Per le spese relative ad interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici, sostenute fino al 31 dicembre 2019, è prevista una detrazione Irpef/Ires nella **misura del 65%**.

Per i seguenti interventi invece la detrazione spetta **nella misura del 50%**:

- acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
- acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
- acquisto e posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto**.

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 31 luglio 2019 comunica che è consentito ai soggetti aventi diritto alle detrazioni di **optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, di uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore**.

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni **devono comunicare** all'Agenzia delle Entrate **l'esercizio dell'opzione entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

La comunicazione deve essere inviata, a decorrere dal 16 Ottobre 2019, all'Agenzia delle Entrate **in via telematica** (utilizzando le apposite funzionalità presenti nell'**area riservata** del sito dell'Agenzia), ovvero **in forma cartacea** utilizzando il relativo modello, indicando:

- le generalità e codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia dell'intervento effettuato;
- l'importo delle spese sostenute, nonché del relativo sconto (pari alla detrazione);
- i dati catastali dell'immobile;
- le generalità /codice fiscale e l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione ;
- la conferma del riconoscimento del contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato.

Lo **sconto praticato dal fornitore è pari alla detrazione spettante** per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento.

Per il **calcolo della detrazione** si deve tener conto delle **spese complessivamente sostenute nell'anno**, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato ed in presenza di diversi fornitori, la detrazione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nell'anno nei confronti di ciascuno di essi

La fattura emessa dal fornitore deve riportare come base imponibile, su cui calcolare l'IVA (con aliquota del caso), il valore del bene, compreso l'importo dello sconto. Nel corpo della fattura deve essere indicato la dicitura "Sconto Ecobonus praticato ai sensi dell'art.10, DL n. 34/2019 pari a Euro"



Il pagamento della spesa da parte del soggetto beneficiario della detrazione che ha esercitato l'opzione dello sconto, deve avvenire tramite bonifico bancario/postale dal quale risulti:

- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- partita IVA o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con il **modello F24** (utilizzando il codice tributo "6890") **in 5 quote annuali di pari importo a partire dal giorno 10 del mese successivo** a quello in cui il contribuente ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Prima di utilizzare in compensazione in credito, il fornitore **deve confermare, nella propria area riservata dell'Agenzia, l'esercizio dell'opzione e attestare che ha concesso lo sconto** o ceduto il credito.

Nel caso in cui la quota di credito non sia utilizzata per intero, l'eccedenza può essere riportata negli anni successivi ma non può mai essere chiesta a rimborso.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi (anche indiretti, ma non alle banche ed intermediari finanziari), fermo restando che questi ultimi non potranno a loro volta cedere il credito. Se il fornitore intende **cedere il credito**, deve inviare una **comunicazione telematica** all'Agenzia, ed il **cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24** alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione.

Riepilogando la procedura:

1. il soggetto avente diritto alla detrazione **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello delle spese, comunica all'Amministrazione i dati dell'opzione**, utilizzando l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate oppure compilando l'apposito modello da presentare agli uffici dell'Agenzia oppure da inviare tramite PEC;
2. l'Agenzia **rende visibile nel "Cassetto fiscale"** del fornitore/cessionario il credito d'imposta attribuitogli;
3. il fornitore/cessionario **attesta l'effettuazione dello sconto**, oppure accetta il credito d'imposta ceduto utilizzando l'area riservata del sito internet dell'Agenzia;
4. l'Agenzia **rende visibili nell'area riservata** del beneficiario le informazioni sull'accettazione oppure sulla conferma da parte del fornitore/cessionario;
5. il fornitore/cessionario **utilizza il credito d'imposta** in compensazione.

E' evidente che per il contribuente i vantaggi sono innegabili in quanto può godere immediatamente di un beneficio fiscale che altrimenti avrebbe recuperato in 10 anni.

Per l'azienda, l'anticipazione dell'agevolazione, che verrà recuperata in 5 quote annuali, potrebbe comportare dei problemi di liquidità.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES